



COMUNE DI VILLA ESTENSE
Provincia di Padova

COPIA

N. _____ di Prot.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 3

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to (OPPIO PAOLO)
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (MARIANI ANTONELLA)

N. 16 - reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto responsabile di segreteria che copia della presente delibera è stata affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi

Dal 20-01-2022

Al 04-02-2022

Il Responsabile di Segreteria
F.to BOTTARO RENZO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, terzo comma, del D.Lgs. n.267/2000.

Il Responsabile di Segreteria
F.to BOTTARO RENZO

**OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE
DECENTRATE ANNO 2022. INTEGRAZIONE PARTE
VARIABILE**

L'anno **duemilaventidue** addì **undici** del mese di **gennaio** alle ore 13:50 nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Municipale.

OPPIO PAOLO	Sindaco	Presente in videoconferenza
VIGATO CLAUDIA	Vice Sindaco	Presente in videoconferenza
NADALINI ELENA	Assessore	Assente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale MARIANI ANTONELLA.

Il Sig. OPPIO PAOLO nella sua qualità di Sindaco – Presidente assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art.125 D.Lgs.n.267 del 18 agosto 2000)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 20-01-2022 giorno di pubblicazione ai capigruppo consiliari.

Il Responsabile di Segreteria
F.to BOTTARO RENZO

**OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022.
INTEGRAZIONE PARTE VARIABILE**

Visti:

- il CCNL 1998-2001 (biennio economico 1998-1999) del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, sottoscritto in data 01/04/1999;
- il CCNL del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, sottoscritto il 14/09/2000 (cosiddette code contrattuali);
- il CCNL del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, per il biennio economico 2000-2001, sottoscritto in data 05/10/2001;
- il CCNL del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, per il biennio economico 2002-2003, sottoscritto in data 22/01/2004;
- il CCNL del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, per il biennio economico 2004-2005, sottoscritto in data 09/05/2006;
- il CCNL del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, per il biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 11/4/2008;
- il CCNL del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, per il biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 31/07/2009;
- il CCNL del personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali 2016/2018 sottoscritto in data 21/05/2018;

Richiamato, in particolare, l'art. 67 del CCNL 21.05.2018:

- a decorrere dall'anno 2018, il fondo risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL DEL 22.01.2004, relative all'anno 2017, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.01.2004. L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi;
- tale importo è stabilmente incrementato di un importo, su base annua, pari a Euro 83.20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;
- tale importo è stabilmente incrementato di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;
- dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e ad assegni *ad personam* non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità;
- il fondo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno, delle risorse descritte nel comma 3 dell'art. 67;
- la quantificazione del fondo deve comunque avvenire nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs n. 75/2017;

Dato atto che:

- l'importo consolidato del fondo 2017, parte fissa, è pari a 35.461,62;
- a decorrere dall'anno 2018, l'incremento di cui all'art. 67 comma 2 lettera b) (differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali) è quantificato in:
 - € 94,20 per l'anno 2016;
 - € 301,92 per l'anno 2017;
 - € 890,60 per l'anno 2018

per un totale di € 1.286.72;

- tale importo, alla luce delle recenti innovazioni contrattuali, deve essere integrato con l'incremento di cui all'art. 67 comma 2 lettera a) pari ad Euro 83.20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e valevole dall'anno 2019, quantificato in € 832,00;
- l'importo del fondo per il lavoro straordinario ammonta a € 1.756,38;

Ricordato che la Sezione autonomie della Corte dei Conti, con delibera n. 19/2018 del 18/10/2018, ha confermato quanto enunciato nella dichiarazione congiunta n.5: "Gli incrementi del Fondo risorse decentrate

previste dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previste dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017;

Richiamato il comma 236 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), a norma del quale: “Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all’omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”;

Visto l’art. 23 del D. Lgs. 75/2017, a norma del quale: “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;

Visto l’art. 33 del DL 34/2019, convertito in L. 58/2019, a norma del quale «il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018»;

Dato atto che:

- non è previsto, nell’anno 2021, aumento del personale in servizio rispetto all’anno 2018;
- l’importo del fondo 2016, che costituisce il limite da non superare nella quantificazione delle risorse decentrate, ammonta a € 35.461,62;

Considerato che si rinvia ad atto successivo la quantificazione delle risorse di cui all’art. 67 comma 3 lett. c) CCNL 21.5.2018, derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge, e precisamente i compensi per censimenti ISTAT;

Ritenuto:

- di integrare per l’anno 2022 le risorse variabili ai sensi dell’art. 67 comma 3 lett. h) del CCNL 21.5.2018 per un importo di € 3.005,00, da destinarsi al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità (art. 67 comma 4);
- di integrare la parte variabile del fondo di un importo di € 1.500,00 stanziato ai sensi del comma 5, lett. b) dell’art. 67;
- di provvedere pertanto alla costituzione del fondo risorse decentrate anno 2022, come da prospetto allegato alla presente deliberazione sub b), dal quale risulta la consistenza del Fondo nell’importo di € 37.580,34 parte fissa e di € 4.505,00 parte variabile, per un totale di € 42.085,34, a cui si aggiunge il fondo per il lavoro straordinario, dell’importo di € 1.756,38, per un totale complessivo di € 43.841,72;

Dato atto che l’importo risultante dalla costituzione del fondo 2022 trova copertura nei capitoli di spesa del personale del bilancio 2022;

Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio interessato, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000;

DELIBERA

1. di costituire il Fondo da destinare alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività definito per l'anno 2022 per un importo complessivo di € 42.085,34, a cui aggiungere € 1.756,38 a titolo di fondo per il lavoro straordinario, per un totale complessivo di € 43.841,72, così come risultante dall'allegato prospetto sub B) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che con successivo atto si procederà ad integrare, eventualmente, la parte variabile con la quantificazione delle risorse di cui all'art. 67 comma 3 lett. c) CCNL 21.5.2018, derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge, e precisamente i compensi per censimenti ISTAT;

Successivamente, con apposita separata votazione dall'esito favorevole ed unanime;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione urgente e conseguentemente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4^ comma del citato D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.-

UFFICIO PERSONALE

tel. 0429/91154

fax. 0429/91155

e-mail:

Pec: villaestense.pd@legalmailpa.it



**COMUNE DI
VILLA ESTENSE**

PROVINCIA DI PADOVA

Allegato sub“A” alla deliberazione di

Giunta Comunale n. 3 del 11-01-2022

**Oggetto: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022.
INTEGRAZIONE PARTE VARIABILE**

Art.49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria tecnica sull'argomento in oggetto, si esprime, per quanto di competenza, il seguente parere:

Parere Favorevole.

Villa Estense, li 11-01-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BOTTARO RENZO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria contabile sull'argomento in oggetto, si esprime, per quanto di competenza, il seguente parere:

Parere Favorevole.

Villa Estense, li 11-01-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BOTTARO RENZO
